

FOGLIO INFORMATIVO CREDITI DI FIRMA

(Finanziamento per l'emissione di crediti di firma con e senza garanzia ipotecaria)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione legale: Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

Sede legale e amministrativa: Via del Macello, 55 – 39100 Bolzano

Telefono: 800 585 600 **Email:** gsinfo@volksbank.it **PEC** segreteria@pec.volksbank.it

Indirizzo del sito internet: www.volksbank.it

Ubicazione server del Centro Servizi: Padova

Codice Banca ABI: 5856-0

Codice BIC: BPAAIT 2B

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia: 5856

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese (cod. fiscale/P. Iva): 00129730214

Autorità di controllo: Banca d'Italia con sede in Via Nazionale 91 – 00184 Roma

Sistema di garanzie cui la Banca aderisce: Fondo Nazionale di Garanzia e Fondo Interbancario di tutela dei Depositi

CHE COS'E' IL CREDITO DI FIRMA

Con il credito di firma la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo. In particolare, se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l'obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma. Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza.

Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla banca stessasi quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

REQUISITI

Requisiti per la concessione di un credito di firma: valutazione positiva della capacità di rimborso, garanzie sufficienti, concessione di un finanziamento per l'emissione di garanzie bancarie, apertura di un conto corrente.

CONDIZIONI ECONOMICHE

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore della banca e minima se a favore del cliente.

VOCI DI COSTO	VALORE
Comm. per fideiussione per rimborso imposte	3,500% una tantum
Comm. per fideiussione per partecipare a gare / appalti	3,000% p.a. minimo 100,00 euro
Comm. per fideiussione relative alla buona esecuzione lavori	3,000% p.a. minimo 100,00 euro
Comm. per fideiussione pagamenti anticipati	3,000% p.a. minimo 100,00 euro
Comm. per fideiussioni per contratti d'affitto e di compravendita, liquidazioni anticipate di contributi prov.	3,000% p.a. minimo 100,00 euro
Comm. per fideiussioni per la tutela degli acquirenti di immobili	3,000% p.a. minimo 100,00 euro
Comm. per fideiussioni bancarie Hogast Italia	0,800% p.a. comm. minima per fideiussione 51,00 euro
Comm. per fideiussione di natura finanziaria Italia	3,000% p.a. minimo 100,00 euro
Comm. per fideiussione di natura finanziaria e commerciale verso l'estero	3,000% p.a. minimo 100,00 euro
Spese fisse per emissione, proroga ecc.	50,00 euro per evento
Spese corriere	75,00 euro per evento
Eventuali spese notarili e imposte collegate	a carico del cliente

Si elenca la frequenza, la modalità di fornitura comunicazione e le spese a carico del cliente per l'invio delle comunicazioni collegate al prodotto descritto.

Si elencano inoltre le comunicazioni gratuite che la banca invia al cliente secondo specifici obblighi normativi.

Per l'invio di ogni documento con modalità cartacea la banca addebita al cliente a titolo di recupero spese, le spese postali riportate nel foglio informativo dei vari prodotti di conto corrente.

Le spese per l'invio delle comunicazioni della banca relative a tutti i rapporti del cliente vengono addebitate sul conto corrente (se ne esiste più di uno sul conto principale).

Le spese e le valute delle operazioni collegate si rilevano dal contratto di conto corrente collegato.

Documento	Obbligatorio / facoltativo	Frequenza	Modalità di fornitura	Spese
Sollecito	obbligatorio	per evento	invio cartaceo	10,00 euro
Proposta di modifica unilaterale	obbligatorio	per evento	invio cartaceo	0,00 euro
Comunicazione di aperture	Facoltativo	per evento	invio cartaceo	0,00 euro

RECESSO E RECLAMI**Recesso dai contratti senza garanzia ipotecaria**

1. Se l'affidamento convenuto rientra nella definizione normativa di "credito ai consumatori" il recesso viene regolato dal T.U.B. come segue:

a) Nell'affidamento a tempo determinato il cliente può recedere dal contratto in ogni momento. In caso di recesso entro 14 giorni dalla stipula, il cliente comunica il recesso alla banca e restituisce entro 30 giorni il capitale e gli interessi maturati fino al momento della restituzione oltre che le somme non ripetibili corrisposte dalla banca alla pubblica amministrazione (art. 125 – ter T.U.B.). In caso di recesso oltre il termine di 14 giorni e se pattuito, alla banca compete l'indennizzo equo e oggettivamente giustificato per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito nei casi ed entro le soglie massime consentiti dall'art. 125 sexies co. 2 -3 T.U.B.

b) Nell'affidamento a tempo indeterminato il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento senza penalità e senza spese (art. 125 quater co.1 T.U.B.) rispettando un preavviso di un mese.

c) Nell'affidamento a tempo indeterminato la banca può recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di due mesi (art. 125 quater co. 2 lett. a).

2. Nei contratti di affidamento non regolati dal "Capo II Credito ai consumatori" del TUB:

a) entrambe le parti possono recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e preavviso scritto non inferiore a 1 giorno, sia nei contratti a tempo determinato che nei contratti a tempo indeterminato;

b) nei contratti a tempo determinato il cliente può in qualsiasi momento rimborsare anticipatamente, rispetto al termine convenuto, in tutto o in parte il capitale finanziato a condizione che:

- né faccia richiesta scritta con preavviso di almeno 15 giorni;

- corrisponda, nei casi consentiti dalla normativa vigente, alla data preavvisata il compenso per la restituzione anticipata se convenuto, oltre al capitale da restituire anticipatamente e alla quota interessi maturata.

3. Dal momento in cui il recesso acquista efficacia si sospende l'utilizzo dell'affidamento. In presenza di una garanzia bancaria non ancora scaduta/restituita il recesso dall'affidamento concesso per la richiesta di garanzie bancarie diventa operativo al momento della restituzione del documento originale della garanzia bancaria.

4. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'affidamento neppure per l'importo delle disposizioni eseguite.

Recesso dai contratti con garanzia ipotecaria**Recesso da parte della Banca**

1. La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di finanziamento decorso 18 (diciotto) mesi più 1 (un) giorno ai sensi del D.P.R. 1973/601 nella versione vigente, salvo comunque anche in questo periodo il diritto della banca di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art.1186 c.c., sia che il finanziamento convenuto sia a revoca sia che il finanziamento sia a tempo determinato.

La Banca ha inoltre facoltà di ridurre o di sospendere il finanziamento; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Finanziato, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno. Se il Finanziato riveste la qualifica di consumatore la Banca rispetta un preavviso non inferiore a quindici giorni.

2. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del finanziamento concesso. Il finanziamento non può essere estinto in presenza di una garanzia bancaria non ancora scaduta/restituita.

3. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino del finanziamento neppure per l'importo delle disposizioni eseguite.

Recesso da parte del Cliente

La durata del finanziamento viene stabilita a tempo indeterminato o a tempo determinato, con facoltà di revoca da parte del Finanziato in ogni momento.

Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato/a revoca, il Finanziato è tenuto al pagamento di quanto dovuto nel termine che la Banca indicherà al momento del recesso.

Se è stato convenuto il pagamento in unica soluzione il rimborso del capitale e delle spese avviene alla scadenza del contratto di finanziamento oltre che degli interessi se non sono già stati addebitati/pagati.

a) Se è stato convenuto il pagamento in forma rateale il rimborso del capitale avviene alle scadenze delle rate prestabilite mentre gli interessi, le commissioni e le spese vengono addebitati/pagati periodicamente.

b) Il Finanziato può in qualsiasi momento rimborsare anticipatamente, rispetto al termine convenuto, in tutto o in parte il capitale finanziato a condizione che:

- abbia già ottenuto lo svincolo integrale delle somme in deposito cauzionale;
- né faccia richiesta scritta con preavviso di almeno 15 giorni;
- corrisponda, nei casi consentiti dalla normativa vigente, alla data preavvisata il compenso per la restituzione anticipata se convenuto, oltre al capitale da restituire anticipatamente e alla quota interessi maturata.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Dopo che il cliente ha restituito alla banca tutto quanto ad essa dovuto, sia in base all'ordinario piano di ammortamento che in caso di estinzione anticipata, il rapporto contrattuale viene chiuso entro il termine massimo di 30 giorni.

Reclami

I reclami vanno inviati alla banca presso l'ufficio reclami della Banca Popolare dell'Alto Adige in via del Macello 55 - 39100 Bolzano, e-mail ufficio-reclami@volksbank.it, che deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Qualsiasi altro Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia abilitato ad esperire mediazioni finalizzate alla conciliazione delle controversie fra banca e cliente come previsto dal D.Lgs. n. 28/2010.

Il ricorso preventivo ad uno dei citati Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie costituisce condizione di procedibilità della eventuale successiva domanda giudiziale.

LEGENDA

Escussione	Intimazione di pagamento.
Fideiussione	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.